**Sentenza**

**n. 86 /2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo Venturini Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **63043** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti della società **CASENTIAN WOODCUTTER s.r.l. in liquidazione** (P.IVA e codice fiscale: 12336771006), con sede legale in Latina alla via Monte Marano n. 20/13, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (PEC: casentianwoodcutter@legalmail.it), della **sig.ra VIVOLI GIULIA** (c.f.: VVLGLI68C52H501H), nata a Roma il 12 marzo 1968 e residente in Grottaferrata (RM) al vicolo della Cipriana n. 13 int. B-2 e del **sig. COLI ANDREA** (c.f.: CLONDR63B18H501S), nato a Roma il 18 febbraio 1963 e residente in Grottaferrata (RM) al vicolo della Cipriana n. 13 int. B-2, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Gianluca Silenzi (c.f. SLNGLC67E20H501F) e dall'avv. Armando Fergola (c.f. FRGRND64L16G902A), nonché

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Pasteur, n. 33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Silenzi, giusta procura speciale agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.54221315, oppure all'indirizzo PEC g.silenzi@pec.studiolegalesilenzi.it.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nell'udienza del 6 giugno 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Giacomo Vannacci, il magistrato relatore cons. Claudio Guerrini, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Massimo Lupi, nonché l'avv. Gianluca Silenzi e l'avv. Armando Fergola per i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 5 settembre 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare in via solidale al pagamento in favore della Regione Toscana, quale Amministrazione deputata al recupero dell'importo del danno erariale contestato anche per conto dell'Unione Europea e dello Stato italiano, della somma complessiva di **euro 708.653,18**, aumentata della rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna, oltre che delle spese di giustizia.

L'azione erariale trae origine da una segnalazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Poppi ricevuta dalla Procura regionale in data 23 luglio 2018, alla quale sono seguite ulteriori acquisizioni istruttorie da

parte dell'organo requirente.

La vicenda attiene ad un finanziamento pubblico, con obbligo di rimborso a zero interessi, richiesto e ottenuto dalla società Casentian Woodcutter s.r.l. (di seguito, per brevità. anche solo Casentian) gestita dai coniugi sig.ra Giulia Vivoli e sig. Andrea Coli, nei rispettivi ruoli di rappresentante legale e di amministratore di fatto, per un importo complessivo di euro 884.558,00 a valere su fondo a matrice eurounitaria FESR della Regione Toscana e a fronte di un investimento del valore dichiarato (nella domanda di ammissione) di euro 1.263.697,00 relativo all'acquisto e avviamento di un impianto per la produzione di pellet da legno da localizzare nel Comune di Pratovecchio Stia (AR).

I requisiti di ammissione al finanziamento e tutte le altre condizioni relative alla procedura erano disciplinati da apposito bando pubblico regionale, con disposizioni che sono state riprodotte o comunque richiamate anche nel contratto di concessione del contributo stipulato dalla Casentian con la Regione Toscana in data 17 dicembre 2014. Le risorse in questione venivano effettivamente erogate da Artigiancredito Toscana per conto dell'Amministrazione regionale, dapprima con versamento di anticipo in data 18 dicembre 2014 e poi mediante pagamento del saldo in data 28 maggio 2015 dietro presentazione della documentazione finale comprensiva di attestazione a firma della sig.ra Vivoli della compiuta realizzazione del progetto di investimento mediante acquisto, installazione e messa in funzione dell'impianto.

L'organo requirente premette che la fattispecie in questione costituisce

anche oggetto di un procedimento penale presso il Tribunale di Roma, giunto alla fase dibattimentale a seguito del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti dei sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli per false fatturazioni ed evasione fiscale.

Riferisce poi di una complessa serie di movimentazioni bancarie e contabili e di fatture emesse per operazioni giudicate inesistenti, sulla cui base rileverebbe la realizzazione di una artificiosa triangolazione cartolare e finanziaria finalizzata a mascherare la circostanza che il soggetto cedente l'impianto produttivo acquistato dalla società Casentian con il contributo pubblico in questione era la società Five Powers s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo Five Powers), riconducibile allo stesso gruppo familiare della prima in quanto avente come socio di maggioranza e amministratore unico il sig. Andrea Coli e come socio di minoranza la sig.ra Elisa Vivoli, sorella della sig.ra Giulia Vivoli. Tale operazione sarebbe stata realizzata mediante l'interposizione fittizia della società STM s.r.l.s. (di seguito, per brevità, anche solo STM).

Al riguardo, la Procura regionale rileva quanto segue.

La STM avrebbe formalmente acquistato l'impianto da Five Powers per l'importo di euro 1.185.224,00 + IVA e contestualmente lo avrebbe rivenduto a Casentian per l'importo di euro 1.179.999,00 + IVA, ponendo sol per questo in essere un'operazione commerciale per sé inutile e diseconomica. Peraltro, nessuna documentazione attestante l'effettivo trasporto dei macchinari costituenti l'impianto stesso dalla Five Powers oppure dalla STM alla Casentian sarebbe stata mai

rinvenuta.

Inoltre, tutta la serie di fatture che risultavano emesse dalla Casentian nei confronti di Five Powers per la fornitura di ingenti quantitativi di pellet non avrebbe corrisposto all'effettiva conclusione di una simile operazione commerciale, posto che, all'epoca della relativa emissione, Casentian non deteneva ancora l'impianto per poter produrre il pellet oggetto di vendita e considerato anche che nessun documento è stato possibile acquisire relativamente al trasporto della merce in questione. Tali fatture, peraltro, risulterebbero stornate da Casentian con note di credito per un importo di oltre il 50 per cento del relativo totale, ossia per euro 792.760,00, di cui poi venivano effettivamente versati solo euro 231.854,00.

L'importo pagato alla firma del contratto di fornitura di pellet da Five Powers a Casentian (euro 1.317.415,20) è stato dello stesso ordine di grandezza dell'importo (euro 1.439.603,70) corrisposto da Casentian per il prezzo di acquisto dell'impianto a STM, a sua volta all'incirca pari a quello (euro 1.451.245,50) da quest'ultima rigirato alla Five Powers per acquisire l'impianto stesso. In tal modo, quindi, avrebbe avuto luogo una triangolazione finanziaria sostanzialmente a costo zero.

Peraltro, dalle verifiche della Guardia di Finanza e da quelle compiute sulle visure camerali risulterebbe che, successivamente all'acquisto, l'impianto di produzione di pellet in questione sia stato definitivamente dismesso senza mai diventare pienamente operativo e finanche che la società stessa sia stata posta anzitempo in liquidazione. Tutto ciò, sebbene che il bando pubblico regionale e il contratto di erogazione

regolanti al finanziamento prevedessero la relativa revoca in caso di mancata, anche parziale, realizzazione del programma di investimento ammesso all'agevolazione, nonché l'obbligo di non cedere o distrarre i beni acquistati con il finanziamento per un periodo di cinque anni dall'approvazione del rendiconto finale.

Detta revoca del finanziamento concesso alla Casentian veniva comunque disposta con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17749 del 30 ottobre 2018, a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso successive alla seconda e per intervenuta decadenza dal beneficio del relativo termine. Il provvedimento stabiliva contestualmente il recupero del credito verso la società relativo alla quota capitale residua non restituita pari a euro 758.218,20.

Su istanza presentata dalla sig.ra Giulia Vivoli in nome e per conto della Casentian, motivata anche in relazione ad asseriti problemi di funzionamento dell'impianto causati da difetti di costruzione, la Regione Toscana autorizzava la rateizzazione della restituzione del debito maturato per l'importo di euro 758.618,20, comprensivo di euro 400,00 di spese forfettarie per la pratica di rateizzo, secondo un piano di n. 108 pagamenti di euro 7.020,54, con prima rata scadente il 1° febbraio 2019 e l'ultima il 1° febbraio 2028.

Poiché la Casentian provvedeva ad onorare esclusivamente n. 10 rate per poi cessare i pagamenti, la Regione Toscana avviava la procedura di recupero coattivo del credito residuo attraverso l'Agenzia delle Entrate per un importo totale pari a euro 708.653,18, derivante dalla somma di euro 688.012,80 di finanziamento da restituire e di euro

20.640,38 per spese di ruolo. Con l'iscrizione a ruolo dell'intero debito residuo, la Casentian risultava definitivamente decaduta anche dalla possibilità di beneficiare del suddetto piano di rateizzo da ultimo accettato dalla Regione Toscana.

Ritenendo sussistenti nelle suindicate circostanze di fatto le condizioni costitutive utili per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, il 18 maggio 2023 la Procura regionale ha emesso il rituale invito a dedurre di cui all'art. 67 c.g.c., la cui notifica si è perfezionata in pari data via PEC nei confronti della società Casentian Woodcutter s.r.l. e in data 26 maggio 2023 nei confronti dei coniugi sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli, presso il relativo indirizzo di residenza ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. A tale invito non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dei soggetti interessati. A garanzia del credito erariale contestato la Procura regionale promuoveva altresì un procedimento cautelare per il sequestro conservativo *ante causam* di beni immobili di proprietà dei coniugi sig.ri Giulia Vivoli e Andrea Coli.

Nella fattispecie in esame, l'attore pubblico ravvisa il compimento di plurime condotte illecite produttive di danno erariale ascrivibili agli odierni convenuti, consistenti segnatamente: i) nell'aver indebitamente percepito un finanziamento pubblico a valere sul fondo FESR in assenza dei requisiti di ammissibilità prescritti; ii) nell'aver sviato le risorse erariali ottenute dalla finalità cui risultavano preordinate dichiarando e simulando la realizzazione degli scopi produttivi indicati nella domanda di ammissione, in realtà mai conseguiti; iii) nell'essersi infine anche sottratti alla restituzione della quasi totalità del contributo

riscosso allorché l'Amministrazione regionale ne ha disposto la revoca per inadempimento.

Il danno erariale derivante per conseguenza diretta dalle condotte illecite contestate alla società Casentian Woodcutter s.r.l. in liquidazione e ai suoi amministratori di diritto e di fatto dell'epoca, sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli, ammonterebbe a euro 708.653,18, comprensivo dell'importo del finanziamento pubblico di matrice eurounitaria, indebitamente percepito, illecitamente sviato e non restituito neppure a seguito della revoca del finanziamento con piano di rateizzazione richiesto e ottenuto dalla società beneficiaria, pari a euro 688.012,80, e dell'importo delle spese di iscrizione a ruolo, pari a euro 20.640,38. In ragione delle percentuali di ripartizione del finanziamento a carico dei rispettivi bilanci, il suddetto importo totale del pregiudizio erariale andrebbe suddiviso nelle quote pari a, rispettivamente, euro 344.006,40 a carico dell'Unione Europea, euro 240.804,48 a carico dello Stato italiano e euro 123.842,30 a carico della Regione Toscana, tutte incrementate di rivalutazione e interessi, oltre che delle spese di giudizio. Secondo la Procura regionale, tuttavia, la Regione Toscana deve essere preferita quale Amministrazione deputata al recupero dell'intero contributo sviato anche per conto degli altri Enti pubblici danneggiati, avendo essa provveduto a revocare l'intero contributo e a iscriverlo a ruolo, sempre per l'intero.

Secondo l'attore pubblico, i soggetti evocati in giudizio avrebbero agito con dolo, anche nella forma dell'accettazione del rischio connesso alle proprie condotte illecite (dolo eventuale), o tutt'al più con colpa grave,

in ogni caso con conseguente responsabilità solidale dei medesimi in ordine all'intero ammontare del danno erariale contestato.

Tale elemento psicologico, infatti, sarebbe da imputare non solo in capo alla società Casentian Woodcutter s.r.l., quale soggetto giuridico percettore del contributo indebitamente ottenuto e sviato e non restituito, ma anche a carico dei coniugi sig.ra Giulia Vivoli e sig. Andrea Coli, all'epoca dei fatti rispettivamente, legale rappresentante e amministratore di fatto della società.

Nelle modalità con cui i convenuti avrebbero perpetrato l'illecito erariale contestato l'attore pubblico ravvisa inoltre la sussistenza dei presupposti dell'occultamento doloso del danno, idoneo a postergare la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione erariale al momento della scoperta del fatto dannoso e, quindi, non prima della ricezione della *notitia damni* avvenuta nel luglio del 2018, se non più tardi, alla data del 30 ottobre 2018 in cui l'Amministrazione ha disposto la revoca del finanziamento con decreto dirigenziale.

L'azione erariale sarebbe stata comunque attivata tempestivamente dato che il citato decreto dirigenziale n. 17749 del 30 ottobre 2018, notificato alla Casentian il 13 novembre 2018, con cui l'Amministrazione regionale ha revocato il finanziamento per mancato pagamento delle rate di restituzione dello stesso e per decadenza dal beneficio del termine e ha ingiunto la Casentian all'integrale restituzione del debito residuo pari a euro 758.218,20, dovrebbe qualificarsi in termini di costituzione in mora, idonea a interrompere il decorso della prescrizione con effetto esteso ex art. 1310 c.c. agli altri responsabili in solido del

danno erariale contestato.

II. Con comparsa di risposta congiunta depositata il 15 febbraio 2024 i convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendone in via preliminare la definizione mediante il rito abbreviato di cui all'art. 130 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.) e rappresentando di aver formulato in data 7 febbraio 2024 istanza alla Procura erariale per il rilascio del previsto parere favorevole.

II.1 A sostegno della richiesta gli istanti hanno affermato di non aver realizzato alcun arricchimento nella fattispecie, in quanto le somme ricevute dalla società Casentian Woodcutter s.r.l. con il finanziamento regionale di euro 884.587,90 non sarebbero state incamerate né dalla società stessa né dai relativi soci, ma sarebbero state spese per l'acquisto e la successiva messa in funzione dell'impianto in argomento. Hanno, inoltre, dedotto che nessun comportamento doloso sarebbe ravvisabile a loro carico, come emergerebbe dalle deposizioni dei testi finora escussi nell'ambito della fase dibattimentale del procedimento penale avviato nei loro confronti in riferimento agli stessi fatti. La totale assenza di dolo e la loro volontà di adempiere alle obbligazioni assunte troverebbero altresì dimostrazione nella già avvenuta parziale restituzione delle somme ricevute mediante vari pagamenti di rate previste nel piano di rientro concordato, i quali si sarebbero poi interrotti soltanto nel periodo del *lockdown* a causa della chiusura forzata dell'impianto che avrebbe impedito la prosecuzione della produzione e, conseguentemente, il conseguimento dei ricavi necessari per poter onorare gli impegni. Ulteriore argomento idoneo a determinare

l’accoglimento della richiesta è stato infine ravvisato nella prospettata intervenuta prescrizione dell’azione di danno erariale.

Per la definizione abbreviata della procedura in tale fase gli istanti hanno offerto la somma di euro 250.000,00, assunta come congrua in considerazione, sia del valore complessivo dei beni immobili oggetto del procedimento di sequestro cautelare *ante causam,* da ridursi in euro 547.710,00 rispetto all’importo di euro 726.710,00 attribuito dalla Procura attrice, sia delle assai probabili difficoltà di realizzo degli stessi beni, in particolare dei terreni, nell’ipotesi di vendita giudiziale, che farebbero stimare al massimo un ricavato di circa euro 270.000,00-300.000,00, nonché dei prevedibili lunghi tempi di definizione della procedura esecutiva immobiliare.

II.2 Gli odierni resistenti hanno quindi prodotto in allegato l’atto con cui la Procura contabile in data 14 febbraio 2024 ha opposto il proprio diniego alla richiesta di giudizio abbreviato. L’interpellato attore pubblico ha dedotto *in primis* l’inammissibilità dell’istanza in ragione della sussistenza del doloso arricchimento in capo a tutti i soggetti chiamati in giudizio e ha osservato che costoro, attraverso le condotte dissimulatorie e fraudolente ricostruite nell’atto di citazione, avrebbero ottenuto lo scopo prefissato di occultare la circostanza che l’impianto di produzione di pellet, per il cui asserito acquisto era stato richiesto e percepito il contributo pubblico, era in realtà già nella disponibilità del medesimo nucleo familiare (coniugi Coli/Vivoli) cui era riconducibile la suddetta società beneficiaria del finanziamento. Da ciò deriverebbe che le somme di denaro erogate dall’ente pubblico finanziatore

costituirebbero, per i sig.ri Giulia Vivoli e Andrea Coli e per le società gestite dagli stessi, un *surplus* finanziario di cui si sarebbero appropriati indebitamente, anche in considerazione del relativo sviamento rispetto alle finalità prestabilite. Il doloso arricchimento così realizzato con le cennate condotte illecite non sarebbe infatti predicabile soltanto in riferimento alla società Casentian Woodcutter s.r.l. percettrice delle provvidenze non spettanti, ma sarebbe da estendersi anche ai coniugi amministratori legali e di fatto, dato che la società stessa è stata posta nel frattempo in liquidazione in perdita e svuotata di ogni disponibilità finanziaria.

In subordine, la Procura contabile ha altresì opposto l'incongruità dell'importo offerto dai soggetti istanti, avuto riguardo alla elevata entità del finanziamento indebitamente percepito non ancora restituito, pari a euro 708.653,18, e alla particolare gravità delle condotte illecite addebitate.

In ultimo, a confutazione dell'opposta prospettazione dei soggetti istanti, ha affermato l'avvenuto tempestivo esercizio dell'azione di danno erariale, richiamando a tal fine le osservazioni già svolte nell'atto di citazione e nella memoria di replica sui motivi di reclamo depositata nell'ambito del giudizio cautelare di sequestro conservativo *ante causam*, nonché le motivazioni esposte sul punto sia nell'ordinanza n. 49/2023 emessa dal giudice designato per il suddetto procedimento sia nella successiva ordinanza collegiale n. 57/2023 di questa Sezione che ha respinto il reclamo avverso la precedente ordinanza. In particolare, ha ribadito che le condotte fraudolente e dissimulatorie dei coniugi sig.ri

Giulia Vivoli ed Andrea Coli poste in essere per conto della società Casentian Woodcutter s.r.l. integrerebbero gli estremi dell'occultamento doloso suscettibile di determinare la postergazione dell'esordio prescrizionale alla data della scoperta del fatto illecito dannoso da parte dell'Amministrazione danneggiata o della stessa Procura contabile. Nello specifico, il momento del disvelamento degli elementi essenziali della fattispecie causativa del nocumento erariale, idoneo ad attivare il decorso prescrizionale, andrebbe ancorato alla data del primo rinvio a giudizio disposto in sede penale, ossia al 14 marzo 2019, come stabilito nell'ordinanza n. 49/2023 e confermato nell'ordinanza 57/2023, oppure, in via maggiormente cautelativa, alla data del 23 luglio 2018 in cui la Guardia di Finanza ha trasmesso la notizia di danno alla competente Procura della Corte dei conti, e, comunque, non potrebbe risalire oltre il 5 giugno 2018, ossia la data in cui è stata protocollata in uscita la notizia di reato della Guardia di Finanza indirizzata alla Procura penale e recante le risultanze delle indagini svolte sulla complessa vicenda. Pertanto, considerando quale *dies a quo* dell'esordio prescrizionale una qualsiasi delle tre date sopra riportate, la notifica dell'invito a dedurre, perfezionatasi il 18 maggio 2023 nei confronti della società Casentian Woodcutter s.r.l. e il 26 maggio 2023 nei confronti dei sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli, risulterebbe intervenuta in tempo utile per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione e per consentire la successiva tempestiva instaurazione del giudizio di merito con il deposito dell'atto di citazione in data 5 settembre 2023.

II.3 Ritenendo ingiustificato il dissenso espresso dalla Procura

contabile, gli esponenti hanno insistito con la richiesta di rito abbreviato, a tal fine chiedendo in via istruttoria l'ammissione in audizione di n. 40 testimoni ritenuti a vario titolo idonei a riferire sull'installazione, messa in funzione e manutenzione dell'impianto di produzione di pellet e sulla vendita del relativo prodotto, nonché di un ulteriore testimone individuato nel consulente finanziario di istituto bancario che aveva accordato alla Casentian Woodcutter s.r.l. un finanziamento di euro 400.000,00 (aggiuntivo rispetto a quello della Regione Toscana) per il miglioramento dell'impianto e la sua implementazione produttiva.

II.4 Per il caso di mancato accoglimento della suddetta richiesta, nel merito della contestazione i convenuti eccepiscono l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale.

A loro parere, il *dies a quo* dal quale decorrerebbe il termine prescrizionale quinquennale in questione, da individuarsi in generale in relazione all'acquisizione della piena contezza circa l'esistenza di condotte anche potenzialmente pregiudizievoli per il pubblico erario, nel caso in esame andrebbe rinvenuto in un momento senz'altro antecedente alla data del rinvio a giudizio penale: Esso infatti risalirebbe alla data del 16 febbraio 2017, allorquando la Guardia di Finanza ha effettuato l'accesso presso la sede della Casentian Woodcutter s.r.l. in località Pratovecchio Stia e ha potuto compiere i primi accertamenti dai quali sono emersi i fatti penalmente rilevanti e produttivi del supposto danno erariale, oppure al mese di novembre 2017, in corrispondenza con l'emissione del verbale di verifica da parte dei militari incaricati delle indagini, o, tutt'al più, alla data del 18 maggio 2018, in cui la Guardia di

Finanza ha trasmesso all'autorità giudiziaria la notizia di reato con contestuale elezione di domicilio.

Tenendo a riferimento le suddette date alternative, ne deriverebbe che, in ogni caso, il termine prescrizionale quinquennale normativamente previsto per l'esercizio dell'azione erariale era già scaduto quando il primo atto potenzialmente interruttivo del relativo decorso, ovvero l'invito a dedurre emesso dalla Procura contabile in data 18 maggio 2023, è giunto a legale conoscenza dei sig.ri Giulia Vivoli e Andrea Coli mediante il perfezionamento della relativa notificazione avvenuto in data 26 maggio 2023. Come specificato nelle conclusioni, detta circostanza determinerebbe l'intervenuta prescrizione dell'azione per danno erariale proposta dalla Procura regionale o, in subordine, il suo accertamento quantomeno nei confronti dei soli sig.ri Giulia Vivoli e Andrea Coli.

III. Con nota di deposito del 16 febbraio 2024 la Procura regionale ha prodotto in atti, segnatamente, il proprio parere contrario alla definizione del giudizio con rito abbreviato già trasmesso ai richiedenti interessati, le già citate ordinanze n. 49/2023 e n. 57/2023 di questa Sezione e, infine, la propria memoria di replica del 18 ottobre 2023 presentata nell'ambito del giudizio sul reclamo proposto dai convenuti avverso la prima delle suddette ordinanze.

IV. In prossimità dell'udienza di discussione, i resistenti hanno presentato una nota di deposito di documenti richiamati nella memoria di costituzione.

V. Con decreto n. 2/2024 del 15 marzo 2024, emesso in esito

all'udienza camerale del 7 marzo 2024, questa Sezione ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 130, comma 4, c.g.c. e, quindi, rigettato, l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato proposta dagli esponenti, ravvisando nella fattispecie, sulla base di una delibazione sommaria degli atti e fatti di causa e con salvezza delle valutazioni ed approfondimenti demandati al rito ordinario, il verificarsi dell'elemento ostativo del doloso arricchimento dei danneggianti. Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.

VI. Con nota d'udienza del 6 maggio 2024, la difesa dei comparenti, ai fini della valutazione sia del merito delle contestazioni sia di una nuova richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, reitera l'istanza istruttoria già contenuta nella comparsa di risposta in ordine all'espletamento di prove orali su circostanze ritenute dirimenti in riferimento, in particolare, all'accertamento dell'avvenuto acquisto dell'impianto in questione, della sua messa in funzione, della sua produttività e funzionamento, della vendita del pellet prodotto. Formula pertanto i seguenti (dodici) capitoli di prova su cui invoca l'audizione di complessivi ventitré testimoni (per brevità non riportati):

- "*Vero è che la società Casentian Woodcutter ha realizzato un impianto per la produzione di pellet in località Pratovecchio*";

- "*Vero è che la società Bollareto ha consegnato alla Casentian l'impianto per la produzione di pellet*";

- "*Vero è che il suddetto l'impianto è stato assemblato dalla società STM con la supervisione del personale della Bollareto nel Capannone di Pratovecchio Località Sala che la Società Casentian Woodcutter srl*

*aveva locato a tale scopo*";

"*- Vero è che l'impianto ha iniziato a produrre dal mese di maggio 2015*";

- "*Vero è che l'impianto è stato implementato con interventi tecnici migliorativi"; Può indicare il teste di quali interventi si è occupato e di quali è a conoscenza*";

- "*Vero è che al fine dell'installazione dell'impianto la Casentian ha realizzato una cabina elettrica di media tensione nel terreno del capannone locato che ha provveduto poi a cedere all'ENEL Regione Toscana con atto Notarile stipulato da Notaio Francesco Pane il quale ha coinvolto anche il proprietario Goretti Ferdinando che ha dovuto concedere la servitù di accesso ad ENEL stessa, ed è vero che tale cabina ha sempre regolarmente funzionato a servizio dell'impianto*";

- "*Vero è che l'impianto è rimasto in funzione dalla data dal maggio 2015 e fino al Marzo 2020 data in cui il Governo ha emanato i vari decreti che hanno disposto il lock down che riguardava anche per le attività forestali*".

- "*Vero è che la sua Società di cui è socio era fornitore abituale di cippato e di tronchi di abete e pino della Casentian Woodcutter che venivano lavorati per la produzione di pellet*";

- "*Vero è che lei ha comprato dall'impianto della Casentian in Pratovecchio diversi quantitativi di pellet negli anni tra il 2016 e il 2021*";

- "*Vero è che lei si è recato in visita all'impianto di produzione di pellet della Casentian Woodcutter in Pratovecchio accompagnando un gruppo di studenti tesisti dell'Istituto Tecnico Industriale Statale di Bibbiena ed ha potuto constatare che l'impianto era regolarmente in*

*funzione e che durante la visita sono stati visitati nel dettaglio tutti i singoli macchinari dalla scortecciatura/ cippatura ai mulini macinatori all'essiccazione, allo stoccaggio della segatura, alla pressatura , alla vibrovagliatura e alla fase finale di insacchettamento*";

- "*Vero è che Lei ha effettuato la sua tesi di Laurea in Scienze Forestali prendendo tra l'altro spunto dall'impianto produttivo della Casentian Woodcutter di Pratovecchio e che nello stesso anche il suo professore relatore della tesi si è recato nell'impianto di Pratovecchio per studi riguardanti il tema della tesi stessa*"

"*Vero è che le foto che le si rammostrano sono quelle dell'impianto della produzione di pellet della Casentian Woodcutter*".

I resistenti, inoltre, rinnovano la richiesta di ammissione, previo nulla osta della Procura attrice, a una procedura di definizione abbreviata del giudizio in cui si tenga conto anche degli esiti delle cennate escussioni testimoniali, dichiarandosi disponibili ad elevare a euro 285.000,00 la somma da versare in unica soluzione entro i trenta giorni successivi all'auspicato provvedimento di accoglimento del Collegio giudicante.

VII. Nella nota d'udienza depositata il 10 maggio 2024, la Procura attrice anzitutto nega nuovamente l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale. Sul punto, dopo aver riproposto in sintesi le sopra riportate argomentazioni contenute in atti già acquisiti alla causa, a ulteriore sostegno, afferma che le operazioni compiute dalla Guardia di Finanza il 16 febbraio 2017 presso la sede della società Casentian Woodcutter s.r.l., di cui allega verbale in versione integrale, erano consistite in attività meramente interlocutorie e preliminari di avvio di una verifica

tributaria, solo all'esito della quale, e dopo complessi accertamenti investigativi, i militari avevano potuto acclarare tutti i profili della complessiva fattispecie di illecito sulla cui base hanno effettuato, rispettivamente, la segnalazione di reato con l'annotazione del 5 giugno 2018 e la comunicazione di notizia di danno erariale del 23 luglio 2018. La Procura regionale si oppone poi all'istanza difensiva per l'ammissione di audizioni testimoniali, ritendendola superflua, inconferente e dilatoria. Al riguardo afferma che le deposizioni richieste sarebbero di soggetti estranei al contegno fraudolento e dissimulatorio contestato ai convenuti e avrebbero ad oggetto fatti irrilevanti rispetto allo stesso, risultando così inidonee a scalfire le svariate evidenze documentali, cronologicamente coeve o di poco successive all'epoca dei fatti, che compongono l'articolato e inequivoco corredo probatorio su cui si fondano gli addebiti erariali. L'invocata prova per testi sarebbe inoltre inammissibile e violativa del principio della vicinanza probatoria in quanto tesa a sopperire all'incapacità dei resistenti, peraltro già acclarata nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, di offrire una adeguata dimostrazione documentale della asserita correttezza del loro operato. Tutti i capitoli di prova testimoniale risulterebbero infine inammissibili perché irrilevanti, inconferenti e fuorvianti rispetto alle contestazioni erariali mosse. Essi, infatti riguarderebbero fatti totalmente avulsi dalle vicende di causa o fatti inidonei a smentire le condotte fraudolente addebitate, oppure circostanze addirittura smentite da condotte ed evidenze documentali riconducibili agli stessi convenuti.

Parte attrice, infine, rende parere negativo sull'ulteriore istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, deducendone la manifesta inammissibilità per intervenuta decadenza in quanto riproposta dopo che il giudice ha già respinto quella formulata con la prima comparsa di risposta. Per ogni altro profilo si riporta agli atti già depositati in atti.

VIII. All'odierna udienza, la discussione della causa si è svolta mediante una serie di interventi, repliche e controrepliche delle parti presenti.

In sintesi, il pubblico ministero ha analiticamente esposto le varie argomentazioni, già rappresentate negli scritti depositati, sulla cui base, segnatamente, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, chiede il rigetto della riproposta istanza difensiva di definizione del giudizio mediante rito abbreviato, si oppone all'ammissione delle deposizioni testimoniali richieste dalla difesa e, infine, ritiene pienamente provata la responsabilità erariale ascrivibile ai tre soggetti evocati in giudizio. Conclude chiedendo l'integrale accoglimento della domanda giudiziale finalizzata alla condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo quantificato in sede di citazione, nonché la conseguente conversione in pignoramento del sequestro disposto con ordinanza 49/2023 del giudice designato, confermato con ordinanza collegiale n. 57/2023. Chiede altresì il pronunciamento del Collegio sulle spese di giudizio comprensive di quelle relative alla procedura di sequestro.

Per i resistenti, i due patrocinatori intervenuti, dopo aver premesso che il procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Velletri sui medesimi fatti si sarebbe concluso con la dichiarazione di prescrizione

del reato e, quindi, senza alcun accertamento in ordine all'elemento psicologico, hanno rinnovato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, le quali sarebbero necessarie, in particolare, per dimostrare che l'impianto era stato ceduto alla Five Powers dalla società del sig. Flavio Bollareto con l'intervento nell'esecuzione dell'operazione della società STM in qualità di riassemblatore e che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal verbale delle indagini della Guardia di Finanza, l'impianto acquistato era entrato in produzione, almeno fino ad una certa data. In ogni caso, nel loro insieme, le circostanze e i fatti ritraibili attraverso l'escussione dei testimoni consentirebbero di escludere definitivamente che vi sia stato occultamento doloso da parte dei convenuti. Previa conferma dell'istanza istruttoria, quindi, concludono insistendo con la richiesta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato e, in subordine, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale per le ragioni già esposte negli scritti depositati.

Terminato il contraddittorio orale, la causa viene trattenuta per i provvedimenti conseguenti.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata inammissibile la nuova istanza di rito abbreviato proposta dai convenuti con la memoria d'udienza da ultimo depositata il 6 maggio 2024.

Ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.g.c., infatti, la facoltà per il convenuto in primo grado di richiedere la definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento

della pretesa risarcitoria azionata, può essere esercitata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, ossia nell'atto difensivo disciplinato dall'art. 90 c.g.c. con cui il convenuto si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

E, in effetti, nel caso in esame i convenuti hanno presentato una prima richiesta in tal senso proprio nell'atto di costituzione in giudizio depositato il 15 febbraio 2024; la medesima, tuttavia, è stata già respinta da questa Sezione per difetto dei requisiti di ammissibilità con il decreto n. 2/2024 del 15 marzo 2024, con il quale è stato altresì disposto, in base all'art. 130, comma 10, c.g.c, la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.

Risulta evidente che, dato il termine preclusivo previsto dalla citata disposizione, una volta trattata la prima richiesta di definizione agevolata, nel prosieguo del giudizio di merito di primo grado non è proponibile una ulteriore analoga istanza con memoria successiva alla comparsa di risposta. D'altro canto, una tale ipotesi si rivelerebbe altresì incoerente con il sistema delineato dalla disciplina codicistica, il quale all''art. 130, comma 2, fa salva la possibilità per il convenuto di formulare in sede di appello la domanda di definire il procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

L'istanza in questione va quindi rigettata.

2. Medesima valutazione di infondatezza va riservata, in via preliminare, anche all'eccezione difensiva di prescrizione del credito erariale azionato. Sul punto, infatti, meritano piena condivisione le articolate

osservazioni svolte dall'attore pubblico.

Occorre al riguardo muovere dal dato normativo offerto dall'art. 2, co. 1, legge 14.1 1994, n. 20, il quale contempla, oltre al regime generale per cui il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in questione si computa dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, anche la regola speciale secondo cui "*in caso di occultamento doloso del danno*" la decorrenza in questione coincide con la "*data della sua scoperta*" (evidentemente da parte dei soggetti legittimati a far valere il diritto stesso), momento che può rivelarsi assai successivo alla "verificazione" dello stesso fatto dannoso.

Nel caso di specie, non sussiste margine di dubbio sul fatto che le articolate condotte fraudolente e dissimulatorie poste in essere dai coniugi sig.ra Giulia Vivoli e sig. Andrea Coli, per conto della società Casentian Woodcutter, al fine di indebitamente percepire e sviare il finanziamento di matrice europea oggetto di contestazione erariale, già ricostruite in narrativa e oggetto in seguito di ulteriore considerazione nell'ambito della trattazione del merito di causa, siano idonee a integrare gli estremi dell'occultamento doloso che determina la postergazione dell'esordio prescrizionale al momento dell'effettivo disvelamento del fatto illecito dannoso da parte dell'Amministrazione danneggiata o della Procura contabile. In particolare, l'occultamento doloso emergerebbe dalla volontà e consapevolezza di indurre in errore l'Amministrazione regionale erogante mediante le dichiarazioni non corrispondenti al vero rese dalla Casentian per il tramite della sua rappresentante legale in merito alla sussistenza dei requisiti di

ammissibilità delle spese per le quali si richiedeva il finanziamento e in merito alla piena operatività dell'impianto di produzione di pellet, in realtà mai avviato se non con minima funzionalità, nonché mediante le condotte dissimulatorie volte a celare la reale provenienza dell'impianto e la mancata effettuazione del progetto finanziato.

In particolare, risulta evidente che siffatte condotte ingannevoli hanno comportato un impedimento oggettivo alla percepibilità del fatto illecito produttivo del danno erariale da parte dell'Amministrazione procedente in sede di concessione del contributo, posto che in tale fase di gestione del bando di finanziamento, come di norma, alla medesima non poteva competere il compito di acquisire e controllare documentazione come le visure camerali di tutte le società in qualche modo coinvolte nelle operazioni prospettate dai richiedenti ma solo la mera verifica cartolare delle relative istanze sulla base delle dichiarazioni da loro rese sotto la propria responsabilità.

Come emerge dalla documentazione in atti, la scoperta degli illeciti oggetto di contestazione si è resa possibile soltanto attraverso le approfondite indagini di polizia tributaria della Guardia di Finanza da cui sono scaturite le segnalazioni di reato e di danno erariale, rispettivamente, all'Autorità giudiziaria e alla Procura contabile, e in esito a complessi accertamenti comprendenti, quantomeno, tra le attività più rilevanti, l'acquisizione e lo scrutinio di una molteplicità di movimentazioni bancarie su svariati conti correnti accesi dalle tre società formalmente distinte coinvolte nell'operazione presso diversi istituti di credito, la disamina di un elevato numero di attestazioni

presentate all'amministrazione regionale e di tutte le fatture emesse da dette società, l'esame combinato di tutti i dati così ottenuti e, ancora, l'accesso e le attività investigative presso la sede della società di comodo interposta nella triangolazione finanziaria, con l'escussione del relativo rappresentante legale e l'acquisizione di ulteriore documentazione da quest'ultima società.

Ciò considerato, e tenuto conto che, come ancora risulta dagli atti depositati, le condotte fraudolente all'origine del danno erariale hanno avuto rilevanza anche penale essendo state oggetto di tre rinvii a giudizio disposti nei confronti dei sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, il disvelamento degli elementi essenziali del fatto illecito produttivo di danno erariale, idoneo ad attivare il decorso prescrizionale, vada ancorato: (i) alla data del primo provvedimento di rinvio a giudizio penale, ossia al 14 marzo 2019, come peraltro già riportato nell'ordinanza del giudice delegato n. 49/2023 e confermato nell'ordinanza collegiale n. 57/2023 emesse da questa Sezione nell'ambito del menzionato procedimento cautelare; ii) oppure, in via maggiormente cautelativa, alla data del 23 luglio 2018, in cui la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura erariale competente la notizia di danno comprendente in allegato la notizia di reato precedentemente trasmessa all'Autorità giudiziaria; (iii) oppure, ancora, tutt'al più e senza alcuna possibilità di risalire ulteriormente a ritroso, alla data del 5 giugno 2018, ossia la data in cui è stata protocollata in uscita (per la Procura penale) la suddetta notizia di reato della Guardia di Finanza, recante le risultanze delle indagini sulle condotte

fraudolente e dissimulatorie della società Casentian Woodcutter e dei coniugi Giulia Vivoli ed Andrea Coli.

Prima di tale ultimo riferimento temporale, infatti, gli esiti degli accertamenti compiuti dall'organo di polizia tributaria, che hanno consentito di ricostruire le triangolazioni ed interposizioni fittizie architettate dagli odierni convenuti, non risultavano cristallizzate in alcun documento e, quindi, non potevano essere state veicolate ad alcun soggetto pubblico idoneo ad esercitare il credito erariale maturato a titolo risarcitorio.

È infatti evidente che il decorso prescrizionale non possa farsi risalire al 16 febbraio 2017 come sostenuto dalla difesa, ovvero alla data del verbale della Guardia di Finanza relativo all'avvio delle attività di verifica tributaria nei confronti della società Casentian Woodcutter S.r.l., attività poi sviluppatesi nei molteplici e complessi accertamenti cui si è già fatto riferimento e conclusesi con le cennate segnalazioni di reato e di danno erariale.

Come emerge chiaramente dal suddetto documento, le operazioni compiute dai militari in quell'occasione erano consistite in adempimenti meramente interlocutori funzionali all'abbrivio di una verifica fiscale ordinaria aventi ad oggetto l'IVA per gli anni d'imposta 2013 e successivi, con i quali, tra l'altro, veniva fornita rappresentazione, agli esponenti aziendali della società, dello scopo della verifica, dei poteri ispettivi di cui gli accertatori disponevano e delle facoltà di cui i soggetti sottoposti a verifica potevano avvalersi. Il verbale invece non riporta alcuna contestazione definitiva né accertamento concreto, men che

meno riferiti a materia di responsabilità erariale, posto che, come dianzi detto, la ricostruzione di tutti i profili della complessiva attività fraudolenta di indebita percezione e di sviamento dei finanziamenti pubblici di matrice eurounitaria è stata possibile soltanto in esito agli approfondimenti molto complessi svolti successivamente anche mediante l'esercizio di poteri propri della polizia tributaria. Pertanto, risulta chiaro che, l'asserzione dei convenuti secondo cui, alla suddetta data del 16 febbraio 2017, i militari verbalizzanti avessero già acclarato i fatti penalmente rilevanti e produttivi del danno erariale, non corrisponde assolutamente al vero.

Analogamente, risulta palesemente infondata anche l'ulteriore tesi difensiva secondo cui l'*exordium praescriptionis* andrebbe individuato nella data del 18 maggio 2018 in cui la Guardia di Finanza ha provveduto a redigere il verbale di identificazione ex art. 349 c.p.p. dei sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli quali indagati del procedimento penale per truffa, con invito ad eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161 c.p.p.

Dalla sola lettura di tale atto, infatti, è agevole appurare che con la sua stesura, recante solamente le dichiarazioni identificative, di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia rese dagli indagati alla Guardia di Finanza, non è intervenuto alcun disvelamento degli elementi essenziali del fatto illecito dannoso. Peraltro, il verbale, al momento in cui è stato redatto, non è stato trasmesso né all'Amministrazione danneggiata né alla Procura erariale (cui è stato inviato solo il 23 luglio 2018 con la notizia di danno), mentre risulta che

costituisca un allegato alla segnalazione di reato datata in uscita verso l'Autorità giudiziaria il giorno 5 giugno 2018. Non corrisponde al vero, quindi, neppure l'asserzione dei convenuti secondo cui il 18 maggio 2018 sarebbe la data della trasmissione della notizia di reato con contestuale elezione di domicilio.

Con riferimento alle considerazioni sin qui svolte sul punto e a supporto delle stesse, è il caso di operare alcuni richiami ad orientamenti consolidatisi nell'ambito della giurisprudenza contabile.

Come già evidenziato nelle sopra menzionate ordinanze di questa Sezione n. 49/2023 e n. 57/2023, per la generalità delle situazioni in cui il danno derivi dal compimento di reati nei quali, come nel caso in esame, l'occultamento delle condotte penalmente rilevanti è elemento costitutivo necessario, il pacifico indirizzo secondo cui, di norma, la prescrizione non può che decorrere dalla data di esercizio dell'azione penale è stato da ultimo ribadito, con citazioni di numerose precedenti pronunce conformi, e motivato chiarendo che "*nel caso poi la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato eo ipso dalla condotta penalmente rilevante"* sicché*, "in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*" (Sez. III App., sent. n. 21/2023).

Inoltre, ancora in termini generali, quanto al momento normativamente

rilevante del disvelamento del fatto dannoso dolosamente occultato, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che esso si realizza, non tanto nel momento in cui l'evento viene meramente scoperto, bensì allorché esso "*assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa*" (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Calabria, sent. n. 3/2021), "*a nulla rilevando la mera <notizia> del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*" (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 92/2017). La scoperta, quindi, deve riguardare fatti non generici, ma di assai verosimile valenza di danno erariale (Sez. giur. Molise, sent. n. 100/2010).

Più nello specifico, le osservazioni in punto di occultamento doloso nella fattispecie all'esame e di conseguente postergazione dell'*exordium praescriptionis* risultano suffragate da pacifica e consolidata giurisprudenza contabile sia delle sezioni centrali d'appello che di questa sezione regionale per la Toscana, pronunciatesi su vicende fattuali del tutto assimilabili concernenti condotte fraudolente basate su false fatturazioni, movimentazioni finanziarie fittizie e dichiarazioni non corrispondenti al vero finalizzate all'indebita percezione e sviamento di finanziamenti pubblici. Le sentenze cui si fa riferimento, nel riconoscere l'occultamento doloso in *re ipsa* nel caso di condotte fraudolente e dissimulatorie quali quelle ascritte agli odierni convenuti, ancorano il disvelamento e la conoscibilità oggettiva dei lineamenti essenziali del fatto illecito dannoso, da parte dei soggetti pubblici che possono far valere il relativo diritto di credito erariale (Amministrazione danneggiata

e Procura competente della Corte dei conti), facendovi coincidere il *dies a quo* del decorso prescrizionale, alla data del rinvio a giudizio dei responsabili o, se antecedente, alla comunicazione/segnalazione circostanziata, da parte della Polizia giudiziaria all'Amministrazione danneggiata o alla Procura competente della Corte dei conti, della notizia di danno erariale o della notizia di reato, recanti gli esiti delle indagini che hanno consentito di acclarare tutti i profili della vicenda esaminata e delle connesse responsabilità amministrative o penali (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 228/2023 e n. 149/2023, Sezione App. Sicilia, sent. n. 6/A/2023, Sez. II App., sent. n. 161/2020 e n. 74/2020). Tornando specificamente al caso concreto in esame, deve quindi concludersi che, assumendo quale *dies a quo* dell'esordio prescrizionale, per le ragioni esposte, una qualsiasi delle date alternative sopra riportate, ovvero il 14 marzo 2019, il 23 luglio 2018 o il 5 giugno 2018, l'interruzione della prescrizione effettuata con la notifica dell'invito a dedurre, perfezionatasi in data 18 maggio 2023 nei confronti della società Casentian Woodcutter e in data 26 maggio 2023 nei confronti dei coniugi sig.ri Giulia Vivoli ed Andrea Coli, risulta tempestivamente intervenuta e, conseguentemente è stato tempestivamente instaurato il giudizio di merito, attivato con il deposito dell'atto di citazione in data 5 settembre 2023. Ciò tenuto conto che la piena efficacia interruttiva della prescrizione dell'invito a dedurre ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., anche prima che il codice della giustizia contabile codificasse tale principio, è stata confermata da pacifica giurisprudenza (v., *ex multis*, le quattro sentenze delle Sezioni

riunite in sede giurisdizionale n. 14/2000, n. 6/2003, n. 1/2004 e n. 4/2007).

Acclarato quanto sopra, a questo punto diventa mero tuziorismo rammentare altri possibili eventi interruttivi o sospensivi del decorso prescrizionale in discorso, che non sono stati considerati nella formulazione dell'eccezione da parte della difesa e che varrebbero comunque come ulteriori motivi di contestazione della medesima.

Si fa riferimento anzitutto all'interruzione della prescrizione derivante come effetto della revoca del finanziamento e la richiesta di restituzione dello stesso, notificata alla società Casentian in data 13 novembre 2018 ed avente attitudine ad estendersi agli altri responsabili in solido del danno erariale contestato ai sensi dell'art. 1310 cod. civ. (come affermato da Sez. II App., sent. n. 281/2023 e Sez. III App., sent. n. 20/2021).

Peraltro, l'estensione ex art. 1310 cod. civ. dell'effetto interruttivo della prescrizione vale anche per la notifica dell'invito a dedurre via PEC in data 18 maggio 2023 nei confronti della società Casentian Woodcutter, che ha attitudine ad estendersi agli altri due convenuti responsabili in solido del danno erariale contestato. Pertanto, anche se nei confronti dei coniugi Coli e Vivoli la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata il 26 maggio 2023, l'interruzione della prescrizione nei loro confronti risulta comunque intervenuta in data 18 maggio 2023.

Non può, infine, essere dimenticata la sospensione del termine prescrizionale in corso all'8 marzo 2020 e fino quantomeno al 30 giugno 2020 (arco temporale in cui questa Sezione ha rinviato le attività

giurisdizionali, giusta decreto presidenziale del 26 marzo 2020), ai sensi della normativa Covid di cui all'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 (specificamente dedicata alle istruttorie e ai giudizi erariali, a mente del quale: "*a decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo*"), come confermato anche da giurisprudenza recente (cfr. Sez. II App., sent. n. 97/2024 e n. 275/2023).

L'eccezione in questione va quindi rigettata.

3. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata in quanto si ritengono sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa ascrivibile a carico degli odierni convenuti.

3.1 Indiscussa è la sussistenza del rapporto di servizio che vale a radicare la giurisdizione di questa Corte sulla fattispecie in esame e che si è instaurato tra la Regione Toscana erogatrice e i suddetti convenuti, ossia il soggetto societario percettore del finanziamento pubblico di matrice eurounitaria finalizzato a scopi specifici e determinati, nonché i relativi rappresentante legale e amministratore di fatto, stante la relazione funzionale che sempre sorge allorché l'atto di concessione di un contributo implichi la partecipazione del soggetto destinatario alla gestione di risorse pubbliche ai fini della realizzazione del programma stabilito dalla pubblica amministrazione, nonché il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare che la gestione delle risorse avvenga in conformità alle finalità pubbliche

perseguite (cfr., *ex plurimis*: Cass. SS.UU., sent. n. 2272/2018, ord. n. 10094/2015, ord. n. 23257/2014, sent. n. 11229/2014, sent. n. 1472/2003). In tale contesto, la cognizione della Corte dei conti sussiste sia nel caso in cui le risorse ricevute vengano distolte dalle finalità cui erano preordinate sia laddove il beneficiario le abbia indebitamente percepite in assenza dei presupposti richiesti (da ultimo, Cass. SS.UU., ord. n. 15893/2022 e ord. n. 3100/2022).

3.2 La complessiva documentazione raccolta e depositata agli atti dall'attore pubblico a supporto della domanda giudiziale è idonea e sufficiente a far emergere i vari profili di oggettiva antigiuridicità riscontrabili nelle condotte degli odierni convenuti, consistenti segnatamente: i) nell'indebita percezione del finanziamento pubblico a valere sul fondo FESR in assenza dei requisiti di ammissibilità prescritti; ii) nel sostanziale sviamento delle risorse erariali ottenute rispetto alla finalità pubblica cui risultavano preordinate, vista la mancata realizzazione completa degli scopi produttivi indicati nella domanda di ammissione al contributo al cui conseguimento era diretto l'intervento di finanziamento dell'Amministrazione concedente; iii) nella mancata restituzione della quasi totalità del contributo riscosso allorché l'Amministrazione regionale ne ha disposto la revoca per inadempimento delle condizioni stabilite, nonostante la rateizzazione del debito da reintegrare concessa su un ampio arco temporale.

Nello specifico, sotto il primo profilo, risulta che la società Casentian Woodcutter s.r.l. e i suoi rappresentanti e amministratori legali e di fatto, mediante una condotta ingannevole volta a trarre in errore la Regione

Toscana, sono riusciti ad acquisire l'erogazione pubblica per finanziare una spesa di investimento palesemente inammissibile secondo il bando regionale relativo alla procedura in questione, il quale all'art. 3 qualificava espressamente come inammissibili, quindi non finanziabili, le spese volte a sostenere acquisti di beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche riconducibili allo stesso gruppo familiare del percipiente il finanziamento.

A tal fine, gli odierni convenuti hanno congegnato e attuato un sistema artificioso e fraudolento con cui è stato simulato l'acquisto dell'impianto produttivo oggetto di finanziamento da un'impresa formalmente terza e indipendente (ovverossia la STM), che invece è risultata essere una società di comodo interposta fittiziamente nell'operazione al fine di celare il fatto che in realtà l'acquisizione veniva conclusa con una società riconducibile al medesimo gruppo familiare della Casentian (cioè la Five Powers). Siffatto legame fra le due società emerge evidente anche solo in base alle relative visure camerali, da cui si evince che le quote sociali della Five Powers, (costituita nel 2008, con un apporto di capitale di euro 252.000,00) appartenevano per il 75 per cento al sig. Andrea Coli e per il 25 per cento alla sig.ra Elisa Vivoli, sorella della sig.ra Giulia Vivoli, e che l'amministratore unico era lo stesso sig. Andrea Coli. Le quote sociali della Casentian Woodcutter s.r.l., invece, (costituita nel marzo 2013, con un apporto di capitale di soli euro 10.000,00), risultavano appartenere per il 70 per cento alla sig.ra Giulia Vivoli, per il 15 per cento alla sorella sig.ra Elisa Vivoli (il restante 15 per cento faceva capo al sig. Tosco Maurizio).

Il carattere dissimulatorio del cennato meccanismo e, in particolare, la natura fittizia dell'interposizione della società STM che, nella documentazione presentata per accedere al finanziamento figurava come venditrice dell'impianto alla Casentian Woodcutter, sono comprovati da varie evidenze desunte dalle risultanze in atti e, soprattutto, dai riscontri della Guardia di Finanza, da cui emergono in modo palese le triangolazioni cartolari e finanziarie, intervenute tra le società coinvolte e basate sull'emissione di false fatturazioni inerenti l'impianto di produzione di pellet e su movimentazioni bancarie prive di reale giustificazione economica, che, quindi, non rispondevano ad alcuna logica commerciale ma sottendevano invece operazioni inesistenti.

La società STM, il cui rappresentante legale era il sig. Doriano Quagliotti, persona fisica nullatenente e gravata da svariati precedenti penali, è stata costituita nel febbraio 2014 con capitale sociale pari a euro 1,00 e un mero recapito in Pralormo (TO) adibito a sede legale e di esercizio ed è stata già accertata come evasore totale per non aver mai assolto gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento.

Detta società ha formalmente acquistato l'impianto da Five Powers per l'importo di euro 1.185.224,00 + IVA e lo ha rivenduto a Casentian contestualmente (ad ogni fattura ricevuta per l'acquisto seguiva immediatamente l'emissione di fattura per la cessione) per l'importo di euro 1.179.999,00 + IVA, in tal modo non ritraendo alcun profitto bensì una perdita secca dall'operazione commerciale. Escusso dalla Guardia di Finanza in merito alle ragioni giustificatrici dell'acquisto e della

simultanea cessione in perdita dell'impianto di produzione di pellet, il rappresentante legale della STM ha rilasciato dichiarazioni implausibili e inverosimili.

Peraltro, i rappresentanti delle società in questione non sono stati mai in grado di fornire alcuna documentazione attestante l'effettivo trasporto dei macchinari costituenti l'impianto stesso dalla Five Powers oppure dalla STM alla Casentian.

Ancora sul piano documentale, un'altra circostanza di rilievo è l'emissione da parte di Casentian di una serie di fatture nei confronti di Five Powers per la vendita di ingenti quantitativi di pellet (4.000 tonnellate annue).

Tali fatture, tuttavia, non possono corrispondere all'effettiva conclusione della suddetta transazione commerciale, posto che: (i) all'epoca del loro rilascio, Casentian stava acquistando l'impianto di pellet dalla STM (che a sua volta lo stava acquistando dalla stessa Five Powers); quindi, non deteneva ancora l'impianto per poter produrre il pellet apparentemente venduto; (ii) anche una volta concluso l'acquisto e prima della sua prematura dismissione, l'impianto non raggiungerà mai una capacità operativa tale per soddisfare un ordine di tale entità; iii) anche in questo caso, i rappresentanti legali e amministratori delle due società non hanno mai prodotto i documenti di trasporto delle merci o altra prova dei mezzi adoperati per la consegna.

Sul versante finanziario, convince la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza sulla base dell'esame dei conti correnti intestati alla Casentian, alla Five Powers, alla STM e dei conti gestiti dai coniugi sig.ri

Giulia Vivoli e Andrea Coli (il quale aveva anche la delega ad operare su un conto della Casentian), che ha osservato come l'importo pagato alla firma del contratto di fornitura di pellet da Five Powers a Casentian (euro 1.317.415,20) è stato dello stesso ordine di grandezza dell'importo (euro 1.439.603,70) corrisposto da Casentian per il prezzo di acquisto dell'impianto a STM, a sua volta all'incirca pari a quello (euro 1.451.245,50) da quest'ultima rigirato alla Five Powers per acquisire l'impianto stesso, in tal modo avendo quindi luogo una triangolazione finanziaria sostanzialmente a costo zero.

È altresì emerso che tutti gli acconti e i saldi delle fatture relative ai rapporti tra le tre società sono stati coordinati in modo sincronico, dal punto di vista temporale e dei quantitativi corrisposti, così che Casentian ricevesse dalla Five Powers la provvista che le consentiva di corrispondere alla STM le varie *tranche* di pagamento dell'impianto che la medesima STM riversava a sua volta alla Five Powers per l'acquisto del medesimo impianto trasferito alla Casentian.

In definitiva, pertanto, in siffatto contesto di operazioni commerciali prive di effettiva sostanza economica e di movimentazioni finanziarie a farne il contrappunto, gli unici importi destinati a determinare un *surplus* finanziario per i soggetti coinvolti erano rappresentati dalle due *tranche* con cui è stata erogata alla Casentian la somma complessiva di euro 884.588,00 come finanziamento pubblico a valere sul fondo FESR.

Le osservazioni sopra svolte sarebbero di per sé idonee a comprovare anche l'accennato secondo profilo di antigiuridicità delle condotte dei convenuti. Ed invero, se, come detto, il finanziamento pubblico ottenuto

non è stato destinato all'acquisto dell'impianto, visto che l'impianto era già nella disponibilità del nucleo familiare cui risultava riconducibile anche la società percettrice del finanziamento che, pertanto, lo ha solo fittiziamente acquistato, per esclusione dovrebbe concludersi che le risorse ricevute sono state dai convenuti sviate verso altre finalità o utilizzi.

La prova diretta di tale specifica illiceità si rinviene comunque in talune documentate circostanze attestanti la mancata realizzazione del progetto imprenditoriale di creazione dello stabilimento di produzione di pellet presentato a sostegno della domanda di partecipazione al bando di finanziamento e quindi oggetto della contribuzione pubblica concessa.

In particolare, dalle visure catastali eseguite sulla società Casentian è emerso con certezza che la stessa, già al 18 maggio 2018, aveva cessato ogni attività nella provincia di Arezzo e, segnatamente, presso l'unità locale di Pratovecchio Stia, ove era presente l'impianto per la produzione di pellet. Le annotazioni della Guardia di Finanza riferiscono poi che, alla data di accesso presso la sede della Casentian in Pratovecchio Stia, il 16 febbraio 2017, l'impianto di produzione non era né ultimato né tantomeno operativo e che, nel mese di febbraio 2023, risultavano già totalmente dismessi i locali societari ove era ubicato l'impianto. Peraltro, in data 7 dicembre 2018, la Casentian, con documento sottoscritto dalla rappresentante legale sig.ra Giulia Vivoli, nel richiedere la rateizzazione dell'integrale restituzione del finanziamento conseguente all'intervenuta revoca dello stesso,

ammetteva, a motivazione dell'istanza, che sin dall'installazione dell'impianto per la produzione di pellet la società aveva subito ritardi nello *start-up* dell'attività finanziata e nell'operatività dell'impianto stesso.

I suddetti riscontri sarebbero finanche tali da mettere in forte dubbio la circostanza che l'impianto produttivo asseritamente installato nel sito di Pratovecchio Stia abbia mai acquisito una piena funzionalità e operatività, o quantomeno la corrispondenza al vero della dichiarazione in tal senso resa dalla stessa sig.ra Giulia Vivoli nella relazione finale datata 4 febbraio 2015 presentata in accompagnamento alla richiesta del 17 febbraio 2015 di erogazione del saldo del finanziamento.

In ogni caso, a prescindere da una simile deduzione, cui i convenuti hanno opposto la richiesta di deposizioni testimoniali per affermarne il contrario, ai fini che qui interessano è sufficiente rilevare il dato certo per cui i medesimi, dopo aver ricevuto nel maggio 2015 il saldo del finanziamento previa approvazione della rendicontazione finale dell'investimento, hanno definitivamente dismesso già nel maggio 2018 la sede di Pratovecchio Stia ove era ubicato l'impianto oggetto del contributo, tenuto anche conto che, allo stato, la sede legale della società risulta trasferita a Latina (e prima ancora a Roma) e la società stessa è stata posta in liquidazione. Ciò, infatti, da evidenza della violazione della *lex specialis* del finanziamento pubblico, ovvero del bando regionale che, al punto 5.6 (rubricato "*Obblighi dei beneficiari*"), con disposizione riportata anche nel contratto di erogazione del contributo sottoscritto dalla sig.ra Giulia Vivoli per conto della

Casentian, stabiliva che le imprese beneficiarie delle agevolazioni erano soggette, fra l'altro, all'obbligo di realizzare il programma di investimento conformemente al divieto di cedere o distrarre i beni per i quali era stata concessa l'erogazione per i cinque anni successivi alla data del decreto di approvazione della rendicontazione finale di spesa, salvo specifica autorizzazione. Il bando medesimo, peraltro, al punto 5.8 (rubricato "*Revoca dell'aiuto*"), anch'esso replicato nel contratto di erogazione del contributo, prevedeva espressamente la revoca del finanziamento nel caso di mancata, anche parziale, realizzazione del programma di investimento ammesso all'agevolazione.

Quanto all'accertato ultimo profilo di illiceità delle condotte dei convenuti relativo alla mancata restituzione delle risorse pubbliche riscosse una volta revocato il finanziamento per inadempimento, si osserva che, secondo il già citato punto 5.8 del bando regionale e la corrispondente clausola del contratto di erogazione del finanziamento (art. 7), il reiterato mancato pagamento delle rate del piano di rientro originario del finanziamento, nonché il successivo inadempimento del piano di rimborso rateale concesso con riferimento all'intero debito rimasto da restituire, costituivano motivo di revoca del finanziamento e, inoltre, determinavano la decadenza dal beneficio del termine e il conseguente diritto della Regione Toscana di esigere il pagamento di tutto il credito residuo senza necessità di costituire il debitore in mora.

3.3 In quanto fondamentalmente connessa col tema appena affrontato dell'oggettiva antigiuridicità delle condotte dei convenuti, occorre a questo punto prendere in esame l'istanza istruttoria avanzata dalla

difesa per l'ammissione di prove testimoniali.

Al riguardo si osserva che l'invocata escussione dei vari soggetti chiamati a deporre si rivela priva di utilità ai fini della decisione sulla causa in esame.

Già in narrativa è stata riportata la testuale formulazione dei capitoli di prova in questione, i quali riflettono lo scopo specifico dichiarato dai proponenti di fornire dimostrazione di circostanze ritenute dirimenti in riferimento particolare all'accertamento dell'avvenuto acquisto dell'impianto in questione, della sua messa in funzione, della sua produttività e funzionamento, della vendita del pellet prodotto.

Risulta per contro che i fatti e le situazioni di cui la difesa vuole rendere evidenza si palesano invece del tutto irrilevanti rispetto alla valutazione della contestazione riguardante il contegno fraudolento di indebita percezione del finanziamento. Si tratta infatti di elementi fattuali che non sono affatto idonei (presumibilmente nemmeno nell'intento della difesa) a smentire l'articolato e concordante quadro probatorio documentale attestante la condotta artificiosa e dissimulatoria con cui i convenuti, inducendo in errore l'amministrazione procedente, peraltro anche rendendo all'uopo dichiarazioni non corrispondenti al vero, sono riusciti, in violazione di specifico ed espresso divieto previsto nel relativo bando regionale, ad ottenere il finanziamento pubblico per l'acquisto di un impianto produttivo che era già nella loro disponibilità, mediante triangolazioni cartacee e finanziarie poste in essere tra due società riconducibili al loro medesimo nucleo familiare e una società terza interposta fittiziamente, volte a creare la falsa rappresentazione che

quest'ultima (STM) fosse il soggetto cedente l'impianto in questione, mentre invece, dietro l'apparenza formale, la società beneficiaria della contribuzione (Casentian) rilevava l'impianto in questione da altra società (Five Powers) avente soci e amministratori rientranti nella stessa compagine familiare.

Ed invero, scendendo, nei limiti di quanto ritenuto necessario o opportuno, nello specifico delle evenienze che la difesa chiede di dimostrare attraverso le invocate prove orali, si può iniziare col considerare che, il dato per cui l'impianto esistesse effettivamente nel sito di Pratovecchio Stia e, al termine delle operazioni di acquisto, risultasse formalmente intestato alla Casentian, non interferisce in alcun modo con la conclusione più sopra rassegnata per cui tale è la situazione che si è creata in esito delle descritte condotte fraudolente e dissimulatorie.

Anche il fatto che sia stata la società Bollareto a consegnare alla Casentian l'impianto per la produzione di pellet, quand'anche si volesse far implicitamente discendere da un simile accertamento che in origine fosse tale società la proprietaria dell'impianto prima della cessione alla Five Powers, a prescindere dall'evidente inammissibilità di una prova orale e non documentale di tale circostanza, costituisce comunque elemento che atterrebbe a situazioni antecedenti alla vicenda esaminata e del tutto ininfluenti sulla valutazione della stessa, per la quale rileva invece il dato incontestabile (e non contestato) che il finanziamento pubblico è stato chiesto e ottenuto, a fronte di un'operazione in cui sostanzialmente il passaggio di titolarità

dell'impianto è illecitamente avvenuto tra società riconducibili allo stesso nucleo familiare.

E ancora, la circostanza che l'impianto in discorso fosse riuscito a produrre alcune quantità di pellet, al di là dei dubbi che sorgono visto che i convenuti non hanno saputo produrre né alla Guardia di Finanza all'epoca degli accertamenti tributari né nel corso dell'odierno giudizio qualsiasi documentazione attestante il trasporto del materiale asseritamente venduto, in ogni caso non vale a negare la falsità delle fatture emesse da Casentian nei confronti della Five Powers per la cessione di ingenti quantitativi di pellet, come visto facenti parte del sistema di triangolazioni in cui si fondava il contestato meccanismo dissimulatorio, falsità che emerge in particolare dalla dirimente evidenza documentale che trattasi di fatture risalenti a un arco temporale in cui l'impianto produttivo non risultava formalmente ancora transitato nella disponibilità di Casentian, che lo stava formalmente acquistando da Five Powers con l'interposizione di STM. D'altro canto, risulta implausibile e segnaletico della frode smascherata, considerata anche l'assenza di smentite sul punto da parte dei convenuti, che Five Powers comprasse ingenti quantitativi di pellet da una società, la Casentian, che li avrebbe dovuti produrre con un impianto che risultava ancora nella disponibilità della Five Powers stessa e di cui la Casentian stava simulando l'acquisto con l'interposizione di STM, pagandolo con il denaro incassato dalla vendita di pellet a Five Powers, che poi STM restituiva sincronicamente alla medesima Five Powers.

Si è detto che l'accertamento della condotta fraudolenta e ingannevole

perpetrata dai convenuti per ottenere il finanziamento pubblico in difetto dei presupposti di ammissibilità è sorretto da un composito e solido corredo probatorio costituito da svariate evidenze documentali. Queste risultano cronologicamente risalenti alle condotte illecite acclarate o ad archi temporali di poco successivi alle stesse e comprendono documenti commerciali, fatturazioni, attestazioni bancarie della movimentazione di diversi conti correnti, verbali di verifiche e ispezioni della Guardia di Finanza, provvedimenti e atti amministrativi, dichiarazioni redatte e sottoscritte dagli stessi convenuti all'epoca dei fatti.

L'osservazione offre lo spunto per richiamare la giurisprudenza contabile che si è più volte concordemente espressa, anche in relazione a fattispecie di indebita percezione e sviamento di finanziamenti pubblici; nel senso della inammissibilità della prova testimoniale a fronte della adeguatezza e sufficienza di evidenze documentali già raccolte (cfr. Sez. I App., sent. n. 117/2024 e n. 345/2021, Sez. II App., sent. n. 228/2021, Sez. giur. Calabria, sent. n. 96/2023).

Si attaglia alla questione in esame anche il costante orientamento giurisprudenziale contabile che predica l'inammissibilità di prove per testi tese a sopperire all'assenza di adeguata documentazione probatoria (cfr. Sez. I App., sent. n 544/2022, n. 345/2021, n. 91/2021 e n. 342/2020). Le istanze di deposizione testimoniale avanzate dai convenuti risultano infatti viziate di inammissibilità, poiché con esse le difese tentano di supplire alla mancanza di evidenze documentali imposte dagli artt. 2724 e 2725 cod. civ. Del resto, come di nuovo ha

avuto modo di chiarire la giurisprudenza contabile (Sez. I App., sent. n. 342/2020 e Sez. II App., sent. n. 205/2020), chiunque gestisca o percepisca denaro pubblico o contributi erariali finalizzati alla realizzazione di un determinato scopo di interesse generale, ha l'obbligo di dimostrare di aver impiegato correttamente tali risorse, dandone dimostrazione documentale specifica. Tale onere probatorio, che si riverbera anche sul piano processuale ove chi percepisce e gestisce fondi pubblici vincolati venga chiamato a rispondere del loro illecito uso o del loro sviamento, risulta d'altronde recepito dalla *lex specialis* del finanziamento percepito dai convenuti, posto che il punto 5.6.1 del relativo bando regionale prevedeva in capo al percettore del contributo pubblico uno specifico obbligo di conservazione di tutta la documentazione necessaria per assicurare il controllo sulla corretta percezione e gestione del finanziamento.

Tornando alla considerazione di partenza, per cui nessuno dei capitoli di prova proposti dalla difesa concerne la contestata condotta fraudolenta e artificiosa volta all'indebita percezione del finanziamento pubblico in assenza dei requisiti di ammissibilità, occorre ora precisare che tale specifico profilo di antigiuridicità dell'azione complessivamente posta in essere dai convenuti, insieme all'altra delineata illiceità consistente nell'ingiustificata mancata restituzione del finanziamento all'Amministrazione concedente in seguito alla sua revoca per inadempimento, costituiscono di per sé un quadro fattuale idoneo e sufficiente a determinare la responsabilità dei convenuti medesimi per il danno erariale che ne è conseguito, tenuto anche conto che, come

verrà evidenziato nel prosieguo, entrambi i contegni comportamentali risultano connotati dall'elemento psicologico del dolo.

In altri termini, anche qualora venissero ammesse le deposizioni testimoniali in questione e, in ipotesi, venissero in tal modo acclarati i fatti eccepiti, ciò nondimeno non verrebbe (e non viene) meno la responsabilità erariale degli odierni convenuti per il danno conseguente alla omessa restituzione del finanziamento indebitamente ottenuto, successivamente revocato dall'Amministrazione concedente.

In conclusione, quindi, declinandosi nelle esposte osservazioni l'inammissibilità delle prove orali in questione, nonché la loro irrilevanza ai fini del presente giudizio, la relativa richiesta avanzata dalla difesa deve essere respinta.

3.4 Le sopra descritte condotte illecite degli odierni convenuti hanno determinato un danno erariale consistente anzitutto nell'importo del finanziamento pubblico di matrice eurounitaria, indebitamente percepito, illecitamente sviato e, infine, non restituito a seguito della revoca del finanziamento neppure in base al piano di rateizzazione richiesto e ottenuto dalla società beneficiaria. Secondo la quantificazione aggiornata resa dalla Regione Toscana, ad oggi l'importo ancora da restituire a seguito della revoca e della rateizzazione non onorata (a fronte dell'ultima rata pagata a marzo 2020) è di euro 688.012,80.

Al suddetto importo vanno aggiunti euro 20.640,38 relativi alle spese di iscrizione a ruolo correttamente calcolate con d.d. della Regione Toscana n. 1957 del 20 aprile 2016 nel 3 per cento dell'importo

sottoposto a riscossione coattiva, per un totale complessivo di danno erariale da risarcire pari a euro 708.653,18.

Il nesso causale tra le condotte illecite e il danno erariale così individuato è comprovato sia applicando la teoria della *condicio sine qua non*, temperata con il criterio della causalità adeguata, sia verificando in termini controfattuali gli effetti cui avrebbe condotto l'adozione da parte dei soggetti convenuti del contegno esigibile nel caso concreto. Seguendo in particolare tale ultima modalità di approccio, si perviene alla conclusione che, laddove gli odierni convenuti avessero posto in essere la condotta dagli stessi esigibili in forza della normativa vigente, e segnatamente della *lex specialis* del procedimento in esame, il danno erariale in questione sarebbe stato scongiurato.

Quanto all'individuazione delle Amministrazione danneggiate, si tiene conto delle quote percentuali di partecipazione al finanziamento indebitamente percepito e sviato, rispettivamente pari al 50 per cento per l'Unione Europea, al 35 per cento per lo Stato italiano e al 15 per cento per la Regione Toscana, nonché del fatto che le spese di ruolo sono gravate interamente sui conti della Regione Toscana. Ne deriva che l'indicato importo totale del pregiudizio erariale da risarcire va suddiviso nelle quote pari a, rispettivamente, euro 344.006,40 a carico dell'Unione Europea, euro 240.804,48 a carico dello Stato italiano e euro 123.842,30 a carico della Regione Toscana. Sul punto, tuttavia, va condivisa la prospettazione attorea che individua la Regione Toscana quale Amministrazione deputata al recupero dell'intero

contributo sviato anche per conto degli altri Enti pubblici danneggiati, avendo essa provveduto a revocare l'intero contributo e a iscriverlo a ruolo, sempre per l'intero.

3.5 Quanto al profilo soggettivo dell'illecito, tutte le condotte *contra ius* sopra individuate devono essere giuridicamente imputate agli odierni convenuti a titolo di dolo, quale atteggiamento psicologico connotato dalla consapevole rappresentazione e volizione dell'indebita percezione del finanziamento in quanto utilizzato per spese inammissibili, del relativo sviamento dalle finalità pubbliche cui era preordinato, della relativa omessa restituzione anche successivamente alla revoca disposta dall'Amministrazione, nonché del pregiudizio erariale che, anche in termini di effetto collaterale di certa o altamente probabile verificazione, veniva in tal modo arrecato.

Diverse sono, infatti, le evidenze fattuali della vicenda ritenute sintomatiche della sussistenza del suddetto elemento psicologico del dolo.

A carico dei convenuti, assume rilievo anzitutto l'aver richiesto l'attivazione del finanziamento pubblico, con le relative modifiche approvate del progetto da finanziare, e la sua erogazione in acconto e in saldo, con conseguente incasso, nella consapevolezza dell'inammissibilità delle spese cui il contributo era destinato. È infatti evidente, considerati i rapporti familiari intercorrenti fra i soci e, soprattutto, fra i due amministratori unici delle società Casentian e Five Powers, che se i resistenti avessero agito in piena buona fede senza conoscere le clausole del bando, essi avrebbero potuto provvedere

direttamente a vendere alla prima l'impianto di proprietà della seconda, non sussistendo ragioni, al di fuori della già evidenziata volontà di aggirare la clausola del bando, per interporre nella vendita una terza società, la STM, peraltro mediante emissione di fatture false.

A prescindere dalla probabile falsità delle dichiarazioni rese circa la messa in funzione e la piena operatività dell'impianto di produzione di pellet, conta poi l'aver dismesso l'impianto, nonché chiuso la sede e i locali della Casentian in Pratovecchio Stia, prima del decorso di cinque anni dall'approvazione del rendiconto finale del finanziamento e dall'erogazione del relativo saldo, senza averne richiesto l'autorizzazione prevista dal bando ma anzi avendolo scientemente taciuto all'Amministrazione erogante sino al momento in cui, revocato il finanziamento, è stata richiesta la rateizzazione della restituzione di quanto indebitamente incassato.

Vale infine considerare anche l'aver consapevolmente mancato di onorare, sia l'impegno originario di pagamento delle rate di restituzione del finanziamento ricevuto, sia il piano rateale richiesto e accordato dalla Amministrazione regionale per il pagamento frazionato di quanto dovuto a seguito della revoca del finanziamento e della decadenza del beneficio del termine. Non convincono sul punto le deduzioni difensive per cui l'assenza di dolo e la volontà dei convenuti di adempiere alle obbligazioni assunte troverebbero dimostrazione nella già avvenuta restituzione di una parte delle somme ricevute e nell'impossibilità di proseguire nei pagamenti delle rate previste nel piano di rientro concordato a causa della chiusura forzata dell'impianto in periodo di

*lockdown*, con conseguenti interruzione della produzione e mancato introito di ricavi. Si ritiene, infatti, che anche il trattenimento delle somme non restituite rientri invece nel disegno fraudolento inteso a lucrare il sopra evidenziato *surplus* finanziario creatosi per effetto della ricezione dell'importo del finanziamento pubblico a valere sul fondo FESR a fronte del sistema messo in opera di operazioni commerciali e di movimentazioni finanziarie prive di effettiva sostanza economica.

L'evidenziato elemento psicologico del dolo risulta idoneo a determinare la responsabilità erariale non solo in capo alla società Casentian Woodcutter s.r.l., quale soggetto giuridico percettore del contributo indebitamente ottenuto, sviato e non restituito, ma anche a carico dei coniugi sig.ra Giulia Vivoli e sig. Andrea Coli, all'epoca dei fatti rispettivamente, legale rappresentante e amministratore di fatto della società. La prima, infatti, in virtù della carica societaria ricoperta, è la persona fisica che, fornendo dichiarazioni ed attestazioni non corrispondenti al vero, ha sottoscritto tutta la documentazione e le istanze sottoposte all'Amministrazione regionale per ottenere l'ammissione al finanziamento e l'erogazione dei contributi e che, insieme al marito, poteva operare e ha effettivamente operato sui conti correnti intestati alla Casentian, utilizzandoli per effettuare le triangolazioni finanziare volte a dissimulare operazioni fittizie o non ammissibili. Il secondo è la persona fisica che, come risulta dai verbali delle indagini della Guardia di Finanza e dalle stesse dichiarazioni della moglie raccolte dai militari, curava direttamente gli interessi della Casentian e, nello specifico, avendo mostrato durante le indagini la

precisa conoscenza del processo produttivo che conduce alla realizzazione del pellet, ha gestito di fatto tutto il progetto volto all'acquisizione e all'operatività dell'impianto oggetto del finanziamento pubblico regionale di matrice eurounitaria. Il medesimo, inoltre, essendo al contempo socio di maggioranza e amministratore unico della Five Powers ed avendo non solo la titolarità dei conti correnti intestati a tale società ma anche la delega ad operare (come peraltro realmente accaduto) su uno dei conti correnti della Casentian, ha gestito le movimentazioni finanziarie nell'ambito del sopra ricostruito sistema di triangolazioni tra le tre società coinvolte nella vicenda.

La sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo ai tre odierni convenuti implica la loro responsabilità solidale in relazione all'intero ammontare del danno erariale contestato.

4. Conclusivamente, per i motivi esposti, in accoglimento della domanda giudiziale avanzata dalla Procura regionale, questo Collegio ritiene i convenuti, società Casentian Woodcutter s.r.l., sig.ra Giulia Vivoli e sig. Andrea Coli, responsabili del danno erariale contestato pari a euro 708.653,18, che i medesimi sono quindi tenuti in solido a risarcire mediante pagamento della suddetta somma in favore della Regione Toscana. Come correttamente affermato dall'attore pubblico, infatti, tale Amministrazione, avendo provveduto a revocare l'intero contributo e a iscrivere a ruolo il relativo importo, è da considerarsi deputata al recupero della suddetta somma complessiva anche per conto dell'Unione Europea e dello Stato italiano e, quindi, non solo della quota alla medesima riconducibile, pari a euro 123.842,30, ma anche delle

quote riferibili agli altri indicati Enti pubblici danneggiati, rispettivamente pari a euro 344.006,40 (Unione Europea) e euro 240.804,48 (Stato italiano). Tutti gli importi così individuati devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

5. Da ultimo, il Collegio provvede sugli esiti del sequestro conservativo *ante causam*, autorizzato con decreto presidenziale del 9 agosto 2023 e in seguito confermato con ordinanze n. 49/2023 e n. 57/2023.

Ai sensi dell'articolo 80 c.g.c., esso è convertito in pignoramento nei limiti del risarcimento concesso pari a euro 708.653,18, oltre che per il pagamento di accessori e spese.

6. Le spese di lite, comprensive di quelle relative alla procedura di sequestro, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al **n. 63043** del registro di segreteria, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna in solido la **società Casentian Woodcutter s.r.l.**, la **sig.ra Giulia Vivoli** e il **sig. Andrea Coli**, al pagamento della somma di **euro 708.653,18** in favore della Regione Toscana, quale Amministrazione deputata al recupero

integrale del suddetto importo comprensivo delle quote rispettivamente riferibili, all'Unione Europea (euro 344.006,40), allo Stato italiano (euro 240.804,48) e alla stessa Regione Toscana (euro 123.842,30). Tutti i predetti importi sono da incrementarsi della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, dall'ultima data considerata e sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Converte in pignoramento il sequestro conservativo sui beni dei convenuti sig.ri Giulia Vivoli e Andrea Coli, fino a concorrenza dell'importo di euro 708.653,18, oltre accessori e spese di giudizio, disposto con decreto presidenziale del 9 agosto 2023 e confermato con ordinanze n. 49/2023 e n. 57/2023.

Pone a carico dei convenuti soccombenti, in solido, le spese di giudizio, comprensive di quelle relative alla procedura di sequestro, che sono complessivamente liquidate in favore dello Stato in euro 3.715,78.= (*diconsi euro* **TREMILASETTECENTOQUINDICI/78.=)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

L'estensore

Claudio Guerrini

*Firmato digitalmente*

Il Presidente

Leonardo Venturini

*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/08/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

*Firmato digitalmente*